

Lettera per il Cliente 9 maggio 2019

IL REGIME FORFETARIO E LE CAUSE OSTATIVE

OGGETTO: Il regime forfetario e le cause ostative.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato il limite massimo di fatturato per l'applicazione del regime agevolato forfetario.

A decorrere dal 2019 il regime forfetario è riservato a persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2018) hanno conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro per tutte le categorie di attività.

Il regime agevolato prevede, esclusivamente per le persone fisiche con ricavi non superiori al limite, un'imposizione fiscale forfetaria (a tutti gli effetti una Flat Tax), con **un'aliquota fissa del 5%** (nuove attività/startup) **ovvero del 15%** (attività già in essere) da applicare ad una base imponibile determinata forfetariamente a seconda dell'attività svolta.

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Finanziari ed Assicurativi		
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Tra le ulteriori agevolazioni previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario vi è:

- l'esonero dall'applicazione, liquidazione, dichiarazione e versamento IVA (come contropartita il forfetario non può recuperare l'IVA assolta sugli acquisti);
- l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica;
- l'esonero dalla registrazione di corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse;
- l'esonero dagli studi di settore;
- l'esonero dall'IRAP.

Rispetto al regime in vigore fino al 2018, sono stati altresì **rimossi i limiti del valore dei beni strumentali posseduti** (precedentemente fissato a 20.000 euro), **delle spese del lavoro dipendente** (pari a 5.000 euro) e **dell'ammontare del reddito da lavoro dipendente o assimilato** (pari a 30.000 euro).

Il contribuente forfettario, inoltre, non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte in quanto non è sostituto d'imposta, a meno che non siano state operate ritenute previdenziali e assistenziali. In tal caso l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ritenute debbano essere operate e la certificazione unica deve essere presentata (Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).

Esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfetario:

• i **soggetti che si avvalgono di regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;



- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente
 all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui
 all'art. 5 del Tuir, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a
 responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche
 riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o
 arte/professione;
- i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
 - o sono in corso rapporti di lavoro o
 - o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

La Circolare n. 9/E/2019 ha chiarito che la causa ostativa inerente il possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del Tuir, non opera solo se il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, ha provveduto a rimuoverla. In sostanza, non sarà più possibile liberarsi di una partecipazione ostativa, per esempio nel mese di aprile, ed aprire una posizione IVA in regime forfetario nel mese di maggio: occorrerà attendere il 1° gennaio dell'anno successivo. La medesima Circolare ha altresì chiarito che, posto che si tratta di una causa ostativa riformulata completamente rispetto al passato, ed il cui contenuto è stato stabilito con norma del 30 dicembre 2018, in ossequio allo statuto del contribuente, il soggetto che si sia trovato titolare di una quota "ostativa" alla data del 31 dicembre 2018 può applicare comunque il regime forfetario per l'anno 2019. Dovrà tuttavia liberarsi della suddetta quota nel corso del 2019 per poter mantenere il regime anche nel 2020.

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale



In merito alle quote ostative possedute in S.r.I., (o associazioni in partecipazione), la Circolare ha stabilito che assumono rilevanza nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime si può verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla S.r.I. (o associazioni in partecipazione) alle attività economiche svolte in regime forfetario.

Per quanto riguarda la causa ostativa riguardante l'esercizio di attività d'impresa, arte o professione esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso, o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, rapporti di lavoro, la medesima Circolare ha chiarito che la verifica della prevalenza deve essere effettuata al termine del periodo d'imposta. Quindi, per i soggetti che adottano il regime forfetario nel 2019, la causa ostativa deve essere verificata al 31 dicembre 2019 e, se sussistente, "opera" a partire dal periodo d'imposta 2020.

L'ingresso nel regime forfetario richiede un'attenta verifica preventiva delle condizioni ostative previste dalla norma. Alcune di esse non possono essere verificate dal consulente senza la collaborazione del cliente.

Abbiamo quindi predisposto una dichiarazione (disclaimer) per il cliente che intende aderire al regime forfettario.



Disclaimer per gli aderenti al regime forfetario

II 	sottoscritto				
		il		_, codice fiscale	, partit
IVA		,	residente	a	, Vi

ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014

dichiara

- di aver conseguito, nell'anno precedente l'applicazione del regime, ricavi non superiori a 65.000 euro;
- di non avvalersi di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- in caso di residenza all'estero, di risiedere in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
 in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un
 adeguato scambio di informazioni e di produrre nel territorio dello Stato italiano redditi che
 costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- di non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- di non aver posseduto, al 31/12 dell'anno precedente l'applicazione del regime, quote in s.n.c., s.a.s., associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del Tuir¹;
- di non aver posseduto, al 31/12 dell'anno precedente l'applicazione del regime, quote in società semplici che producono redditi di lavoro autonomo o d'impresa¹;
- di non controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione²;

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

¹ Per il solo anno 2019 la circolare dell'Agenzia Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 ha stabilito che è possibile entrare nel regime forfetario anche se al 31/12/2018 si possedevano quote in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. Tuttavia tale causa ostativa dovrà essere rimossa entro il 31/12/2019, pena la fuoriuscita dal regime nel 2020.

² Nel caso in cui si incorra in tale causa ostativa, è prevista la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo.



- di non esercitare l'attività d'impresa, arte o professione prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
 - o sono in corso rapporti di lavoro o
 - o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta³.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempe	estivamente allo Studio ogni variazione
che determini il venir meno delle condizioni sopra in	ndicate.
Data	Firma

³ La causa ostativa deve essere verificata al 31 dicembre 2019 e, se sussistente, "opera" a partire dal periodo d'imposta 2020.